

Giurisprudenza

Corte di Cassazione|Sezione 5|Penale|Ordinanza|25 ottobre 2021| n. 38174

Data udienza 8 ottobre 2021

Integrale

Reato ex artt. 81, comma 2 e 610 c.p. - Pena detentiva - Sostituzione con pena pecuniaria - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna - Rimessione alle Sezioni Unite - Richiesta applicazione art. 131 bis, c.p. - Questione - Continuazione ostantiva all'applicazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta Mari - Consigliere

Dott. CARUSILLO Elena - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto nell'interesse di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 12/05/2020 della Corte di Appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa Elena Carusillo;

udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale doti. Lignola Ferdinando, che ha chiesto, in via principale, di rigettare il ricorso e, in subordine, di rimettere gli atti alle Sezioni Unite, ai sensi dell'[articolo 618 c.p.p.](#);

udito l'avv. (OMISSIS) in sostituzione dell'avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS), avv. (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 12 maggio 2020 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, confermata la penale responsabilita' dell'imputato in ordine al delitto di cui all'[articolo 81 c.p., comma 2, e articolo 610 c.p.](#) - per aver ripetutamente (dal 19 marzo al 19 aprile 2016) posizionato il proprio veicolo sulle corsie di accesso all'area del distributore di carburante gestito dal fratello, cosi' impedendo o comunque rendendo difficoltoso ai clienti l'utilizzo del servizio-, ha sostituito la pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria.

2. La difesa articola le proprie censure in due motivi.

2.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'[articolo 606 c.p.p., comma 1](#), lettera b) ed e), per erronea applicazione della legge in relazione all'[articolo 131-bis c.p.](#) e per vizio di motivazione, lamenta che, con motivazione carente, la Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di declaratoria di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto in ragione della incompatibilita' tra questa e il vincolo della continuazione, ritenuto sussistente tra le condotte ascritte all'imputato.

2.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell'[articolo 606 c.p.p., comma 1](#), lettera b), per erronea applicazione della legge in relazione all'[articolo 610 c.p.](#), lamenta l'errore di diritto in cui e' incorsa la Corte di appello nel ritenere la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, la' dove, diversamente, secondo la prospettazione difensiva, il ricorrente, invalido, si era limitato a mantenere l'abitudine, risalente ad epoca antecedente all'apertura dell'area di servizio, di parcheggiare i veicoli a lui in uso in prossimita' della sua abitazione, lungi dalla volonta' di limitare il gestore dell'area nel regolare esercizio della sua attivita' lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite.

2. Con la sentenza impugnata, la Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di applicazione dell'[articolo 131-bis c.p.](#) sul presupposto che il vincolo della continuazione, riconosciuto tra le ripetute condotte del ricorrente, e' di ostacolo alla non punibilita' per particolare tenuita' del fatto.

La decisione trae fondamento dalla disciplina contenuta nell'[articolo 131-bis c.p.](#) che, dopo aver stabilito, al comma 1, che "nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, comma 1, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale", al successivo comma 3 chiarisce che "il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali.e reiterate".

3. -Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'errore di diritto in cui e' incorsa la Corte di appello che, nel ravvisare quale motivo ostativo alla declaratoria di non punibilita' per particolare tenuita' della condotta il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le reiterate condotte dell'imputato, articolatesi nel lasso temporale di un mese, ha identificato sic et simpliciter i concetti di continuita' e di abitudinalita', senza una puntuale verifica degli elementi sintomatici di una reale tendenza o inclinazione al crimine dell'imputato.

Sul tema si registra un contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione che richiede brevi preliminari considerazioni sui caratteri essenziali dell'istituto previsto dall'articolo 131-bis c.p., introdotto nell'ordinamento dal Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28, articolo 1, comma 2.

4. Nell'intenzione del Legislatore le disposizioni di cui all'[articolo 131-bis c.p.](#) perseguono obiettivi di mera deflazione processuale, di alleggerimento della macchina giudiziaria, gravata da un pesante carico di arretrato e di nuove notitiae criminis, nella sostanza di difficile gestione, sicche' la ratio fondante dell'istituto e' quella di perseguire obiettivi di ultima ratio della sanzione penale, se non addirittura di proporzione tra il disvalore del fatto e la risposta sanzionatoria, attraverso l'espunzione dall'area della punibilita' di quei fatti storici che ne appaiano "immeritevoli".

5. Con la sentenza n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando su plurime questioni concernenti la non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, hanno approfondito l'esame della natura giuridica dell'istituto introdotto dall'[articolo 131-bis c.p.](#)

- Partendo dal dato letterale e dalla collocazione sistematica dell'istituto, nel corpo motivazionale della decisione dianzi citata si e' evidenziato, in primo luogo, che la "tenuita' del fatto", definita e disciplinata come causa di non punibilita', costituisce una figura di diritto penale sostanziale; sul presupposto che l'articolo 131-bis c.p. persegue finalita' connesse ai principi di proporzione ed extrema ratio della sanzione penale, ai quali conseguono effetti in tema di deflazione, sicche', se lo scopo primario, dell'istituto e' quello di espungere dal circuito penale fatti marginali, non meritevoli dell'irrogazione di una sanzione penale, l'effetto che ne consegue e' la non necessarieta' di impegnare i complessi meccanismi del processo.

5.1 Nell'affermare la natura sostanziale della causa di non punibilita', inoltre, le Sezioni Unite, con la sentenza "Tushaj", hanno chiarito che tale istituto opera su un piano diverso rispetto al principio di offensivita', poiche' mentre quest'ultimo "attiene all'essere o non essere di un reato o di una sua circostanza", la non punibilita' per tenuita' del fatto - riguardando fatti che sicuramente rientrano nella fattispecie tipica, in quanto offensivi del bene giuridico tutelato -, e' applicabile a qualsivoglia fattispecie di reato - sia essa commissiva od omissiva, di evento ovvero di pericolo -, rispetto alla quale puo' sempre operarsi una valutazione in concreto della gravita' della condotta posta in essere (Rv. 666590 - 01).

La non punibilita', dunque, secondo la Corte, deriva-non gia' dall'inoffensivita' della condotta, bensì dal riconoscimento di un grado minimo dell'entita' dell'aggressione al bene giuridico protetto, a fronte del quale il Legislatore ritiene non necessaria l'irrogazione della sanzione penale, ragion per cui l'istituto si giustifica alla luce della riconosciuta graduabilita' del reato in relazione al disvalore dell'azione e dell'evento, nonche' all'intensita' della colpevolezza.

5.2 Proseguendo con l'analisi strutturale dell'istituto, i cui presupposti applicativi, che devono - necessariamente sussistere congiuntamente, sono, da un lato, la particolare tenuita' dell'offesa, - di natura oggettiva, riguardante il fatto di reato e la cui sussistenza si desume, a sua volta, da due "indici-requisiti": le modalita' della condotta e l'esiguita' del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell'[articolo 133 c.p., comma 1](#), - e, dall'altro lato, la non abitudinalita' del comportamento 1- di

natura piu' soggettiva, inerente all'autore -, le Sezioni unite "Tushaj", in riferimento a quest'ultimo presupposto, in relazione al quale l'[articolo 131-bis c.p., comma 3](#), non offre alcuna definizione, hanno affermato che, li' dove la norma fa riferimento a "piu' reati della stessa indole", la locuzione va intesa nel senso che "il comportamento e' abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame". Ne deriva che, ai fini della valutazione del presupposto indicato - la "non abitudine" del comportamento -, il giudice puo' fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione- nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui -, ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex [articolo 131-bis c.p.](#) (Rv. 666591-01).

E' questo un principio che, tuttavia, non esaurisce il contenuto esplicativo della pronuncia. Invero le Sezioni Unite, con riferimento alle ulteriori ipotesi di condotta abituale tipizzate dalla norma, in motivazione, hanno evidenziato che l'[articolo 131-bis c.p.](#), nella parte in cui indica quale causa ostativa la commissione di condotte abituali e reiterate, ha inteso riferirsi alle ipotesi di reati abituali ed a quelli che prevedono la serialita' quale elemento della fattispecie, rispetto ai quali la ripetitivita' delle condotte, proprio perche' e' elemento costitutivo del reato, consente di per se' di "configurare l'abitudine" che esclude l'applicazione della disciplina, senza che occorra verificare la presenza di distinti reati".

5.3 Infine, quanto alla previsione delle "condotte plurime", la decisione "Tushaj" ha negato che la locuzione rappresenti una mera ripetizione delle condotte gia' indicate come abituali o reiterate, ritenendo, invece, che la previsione normativa abbia un'autonomia portata precettiva, ragion per cui nel novero delle "condotte plurime" ben potranno essere ricondotte quelle ipotesi in cui il reato sia conseguito al compimento di "ripetute e distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti" - come avviene nel caso di reati colposi conseguenti ad una pluralita' di violazioni della normativa cautelare -, nel qual caso la "pluralita' e, magari, la protrazione dei comportamenti colposi imprime al reato un carattere seriale, id est abituale".

5.4 Dunque, facendo ricorso ad un concetto diverso da quello di "occasionalita'", la volonta' del Legislatore sembra essere quella di adottare un criterio piu' ampio, tale per cui la presenza di un precedente giudiziario non e' di per se' sola ostativa al riconoscimento della particolare tenuita' del fatto. Resta comunque fermo che "comportamento non abituale" significa, in ogni caso, che l'autore non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ne' deve aver commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', ne' che si tratti di reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

6. Con la sentenza "Tushaj", le Sezioni Unite, pur avendo preso posizione in ordine alle diverse ipotesi di abitudine della condotta, disciplinate dall'[articolo 131-bis c.p.](#), non hanno affrontato, tuttavia, la tematica concernente il reato continuato, nonostante la compatibilita' della tenuita' del fatto con la continuazione fosse stato indicato come uno degli aspetti maggiormente problematici fin dai primi commenti sulla riforma, cosi' lasciando sostanzialmente aperta la questione in merito alla compatibilita' della continuazione con la tenuita' del fatto, in relazione alla quale si agita il ravvisato contrasto tra due opposti orientamenti di legittimita'.

7. Secondo un primo orientamento, seguito da Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Gau, Rv. 264034-01; Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015, Amodeo, Rv. 265084-01; Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268970-01; Sez. 5, n. 4852 del 14/11/2016, dep. 01/02/2017, De Marco, Rv. 269092-01; Sez. 2, n. 28341 del 05/04/2017, Modou, Rv. 271001-01; Sez. 5, n. 48352 del 15/05/2017, Mogoreanu. Rv, 271271-01; Sez. 1, n. 55450 del 24/10/2017, Greco, Rv. 271904-01, che fa leva sul tenore letterale della norma di cui all'[articolo 131-bis c.p., comma 3](#), lo sbarramento

di cui al citato comma deve ritenersi operante non solo nel caso di pregresso accertamento in sede giudiziaria dell'abitudine, ma anche con riferimento a condotte prese in considerazione nell'ambito di un medesimo procedimento e, quindi, anche con riferimento ai reati avvinti dal vincolo della continuazione.

Analogamente, Sez. 6, n. 3353 del 13/12/2017, dep. 2018, Lesmo, Rv. 272123-01, esclude in radice l'applicabilità della causa di non punibilità ex [articolo 131-bis c.p.](#) nel caso di più reati esecutivi di un medesimo disegno criminoso che, pur unificati al fine del trattamento sanzionatorio, appaiono espressione di un "comportamento abituale", di una "devianza non occasionale", ostativa al riconoscimento del beneficio in quanto priva di quel carattere di trascurabile offensività che, invece, deve caratterizzare "il fatto" ove lo si voglia sussumere nel paradigma normativo di cui al citato articolo 131-bis.

Tali sentenze sottolineano, tutte, non solo che, per il riconoscimento dell'occasionalità, i comportamenti contestati non devono replicare condotte già oggetto di accertamento giudiziale e non devono neanche avere una struttura intrinsecamente abituale o inserirsi in una progressione criminosa consolidabile con il riconoscimento della continuazione, ma anche che il riconoscimento della continuazione, che pure incide sul trattamento sanzionatorio nella misura in cui segnala la minore intensità del dolo espresso nel corso della progressione criminosa, non consente, tuttavia, di ritenere il fatto, anche nella dimensione consolidata dal riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, come una devianza "occasionale", ovvero non reiterata, ragion per cui il riconoscimento della continuazione, valorizzando l'identità del disegno criminoso, incide sulla sola valutazione del complessivo disvalore della progressione criminosa, ma non elide la circostanza che osta al riconoscimento del beneficio, ovvero l'"oggettiva" reiterazione di condotte penalmente rilevanti.

Affrontando la questione da un diverso angolo prospettico, talune pronunce (Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262-01; Sez. 5, n. 4852 del 1/02/2017, De Marco, Rv. 26909201; Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, Del Galdo, Rv. 271863-01) hanno evidenziato che l'incompatibilità del reato continuato con il riconoscimento della tenuità del fatto è in linea con il principio di non meritevolezza della pena per un fatto oggettivamente tenue che innerva l'istituto di cui all'[articolo 131-bis c.p.](#), in ragione del fatto che il soggetto, che abbia violato più volte la stessa o più disposizioni penali sorrette dalla medesima ratio, non possa avvantaggiarsi della menzionata causa di non punibilità perché, in tale evenienza, è la norma stessa a considerare il "fatto" secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola e prevale la sua dimensione "plurima" e la sua gravità.

7.1 A sostegno di tale orientamento ermeneutico, talune pronunce di legittimità evidenziano, oltre al dato letterale, ulteriori argomenti sistematici (Sez. 3, n. 19159 del 29/03/2018, Fusaro, Rv. 273198-01, Sez. 2, n. 41453 del 16/05/2018, Ndaye, Rv. 274237-01, Sez. 4, n. 44896 del 25/09/2018, Abramo, Rv. 274270-01 e, da ultimo,

Sez. 6, n. 18192 del 20/03/2019, Franchi, Rv. 275955-01).

In particolare, nel percorso argomentativo di Sez. 3, n. 19159/2018, Fusaro, secondo cui "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'[articolo 131-bis c.p.](#) non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di comportamento abituale, ostativa al riconoscimento del beneficio", si evidenzia da un lato che la disposizione di cui all'[articolo 131-bis c.p., comma 3](#), non autorizza a ritenere che il Legislatore abbia voluto riferirsi solo ai casi in cui il reo sia gravato da precedenti penali specifici, in quanto, altrimenti, avrebbe fatto espresso riferimento alla recidiva specifica, e dall'altro, lato, che, invece, dal punto di vista logico, appare più coerente dedurre da

siffatta disposizione che l'agente non possa beneficiare della menzionata causa di non punibilità quando abbia violato più volte la stessa o più disposizioni criminose avvinte da un'unica ratio punendi, in quanto è la norma stessa che, valutando complessivamente "il fatto", conseguentemente svaluta la rilevanza della particolare tenuità dei singoli segmenti dello stesso.

A conforto della decisione adottata, la sentenza "Fusaro" richiama la relazione illustrativa al [Decreto Legislativo 16 marzo 2015, n. 28](#) che ha introdotto l'[articolo 131-bis c.p.](#), evidenziando che questa, dopo aver premesso che il comma 3 del citato articolo descrive "soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di abitualità", entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità", espressamente rileva che "non vi è, nel testo, alcun indizio che consenta di ritenere, considerati i termini utilizzati, che l'indicazione di abitualità presupponga un pregresso accertamento in sede giudiziaria ed, anzi, sembra proprio che possa pervenirsi alla soluzione diametralmente opposta, con la conseguenza che possono essere oggetto di valutazione anche condotte prese in considerazione nell'ambito del medesimo procedimento, il che amplia ulteriormente il numero di casi in cui il comportamento può ritenersi abituale, considerata anche la ridondanza dell'ulteriore richiamo alle condotte plurime, abituali e reiterate".

La Terza sezione ha ritenuto, quindi, nella sentenza di cui sopra, che, in ogni caso, anche negli arresti che seguono una diversa opzione interpretativa, il distinto principio della riconoscibilità del beneficio anche nel caso di reato continuato non è formulato in termini assoluti in quanto si richiede, nell'ambito di un medesimo disegno criminoso, la sostanziale unità della condotta, stante la contemporanea e non già ripetuta esecuzione nel tempo delle distinte azioni delittuose sorrette da un'unica e circoscritta volontà criminosa. Dunque, solo quando il fatto-reato sia espressione di una condotta estemporanea di persona altrimenti osservante delle regole poste dal diritto penale e dal vivere civile, può trovare applicazione la causa di esclusione della punibilità che, invece, non ricorre quando la commissione di più reati sia espressione di una pervicacia criminale.

8. In posizione diametralmente opposta all'orientamento di cui innanzi, si pongono altre pronunce di legittimità secondo le quali, invece, è sostenibile, sia pur a determinate condizioni, la compatibilità tra il reato continuato ed il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Esse valorizzano una pluralità di elementi, quali la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi o perseguiti dal reo e le motivazioni, anche indirette, sottese alla condotta, elementi questi che possono contribuire ad escludere il connotato della "abitualità" della condotta nel caso della mera continuazione, sicché la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, purché non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine.

Tale orientamento è stato inaugurato da Sez. 2, n. 19932 del 29/03/2017, Di Bello, Rv. 270320-01, secondo cui "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'[articolo 131-bis c.p.](#) può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge (In motivazione, la Corte ha specificato che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno, del beneficio da parte dell'imputato, è chiamato a soppesare - in relazione alla modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo - l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge

violata, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente - al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere)".

A tale decisione si sono allineate sia Sez. 5, n. 35590 del 31/05/2017, Battizocco, Rv. 27099801 che, in motivazione, ha evidenziato che "l'unitarietà del contesto, in cui sono poste in essere diverse condotte illecite, può fondatamente lumeggiare che l'azione criminosa rimarra' fatto estemporaneo e così probabile il recupero sociale del reo, principio alla base dello scopo della pena secondo il dettato costituzionale", sia Sez. 5, n. 5358 del 15/01/2018, Corradini, Rv. 272109-01, nella quale si osserva che quando più reati vengono commessi in un contesto sostanzialmente unico, essendo composto da fattispecie poste in essere nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e nei confronti della medesima persona, va riconosciuta l'esistenza di un'unica e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l'abitualità presa in considerazione - in negativo - dall'[articolo 131-bis c.p.](#), con la conseguenza che la continuazione, a fronte delle descritte circostanze fattuali, non può essere ritenuta ostativa al riconoscimento della tenuità del fatto. Si tende, dunque, con tale decisione a mitigare, seppure con qualche opportuna precisazione connessa alla peculiarità del caso di volta in volta da decidere, la rigidità e la generale applicazione di quegli arresti che escludono che la causa di esclusione della punibilità di cui all'[articolo 131-bis c.p.](#) possa essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione.

8.1 Per tale indirizzo ermeneutico, dunque, il solo fatto che il reato, per il quale si chiede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sia stato posto in continuazione con altri non è di ostacolo, in astratto, all'operatività dell'istituto occorrendo valutare, in concreto, se "il fatto" nella sua globalità, avuto riguardo alla natura degli illeciti unificati, alle modalità esecutive della condotta, all'intensità dell'elemento psicologico, al numero delle disposizioni di legge violate, agli interessi tutelati, sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuità.

8.2 Si sono allineate a tale orientamento, di recente, Sez. 2, n. 9495 del 7/2/2018, Grasso, Rv.272523-01 e, subito dopo, Sez. 5, n. 32626 del 26/3/2018, P., Rv. 274491-01 che, in motivazione, ha evidenziato come l'adesione alla diversa opzione interpretativa, che esclude tout court l'applicabilità del beneficio all'ipotesi di reato continuato, appaia distonica rispetto alla stessa sistematica sanzionatoria di cui costituiscono espressione le disposizioni di cui all'[articolo 81 c.p.](#), in quanto pregiudica il reo che, pur beneficiando del regime di favore previsto dalla norma, non può accedere alla suddetta causa di non punibilità. Seguono tale indirizzo interpretativo anche Sez. 2, n. 41011 del 6/6/2018, Ba Elhadji, Rv. 274260-01, secondo cui l'obiettivo di deflazione processuale perseguito dal Legislatore del 2015 verrebbe sostanzialmente frustrato nel caso in cui si escludesse automaticamente la possibilità di declaratoria della causa di non punibilità; Sez. 4, n. 4649 dell'11/12/2018, Xhafa, Rv. 27495901; Sez. 2, n. 42579 del 10/9/2019, D'Ambrosio, Rv. 277928-01.

9. Con riferimento alla molteplicità delle condotte, la Quarta sezione, con sentenza n. 10111 del 13/11/2019, dep. 2020, De Angelis, Rv. 278642-01, ha affermato il principio, secondo cui "Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'[articolo 131-bis c.p.](#) non osta la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo, di luogo e nei confronti della medesima persona, da ciò emergendo una unitaria e circoscritta deliberazione criminosa, incompatibile con l'abitualità ostativa considerata dall'[articolo 131-bis c.p.](#)". In motivazione è stato precisato che "la logica antinomia tra reato continuato e particolare tenuità del fatto è infatti rilevabile solo nel caso in cui le violazioni espressione del medesimo disegno criminoso siano in numero tale da costituire di per se' espressione di una certa serialità o nel delinquere ovvero di una progressione criminosa, indicative di una particolare intensità del dolo o della versatilità offensiva tali da porre in evidenza un insanabile contrasto con il giudizio di

particolare tenuita' dell'offesa in tal modo arrecata", ed e' stato richiamato quanto affermato da Sez. 3, n. 16502 del 20/11/2018, dep. 2019, Pintilie, non mass., secondo cui il Legislatore non a caso ha fatto puntuale riferimento ad aggettivi riferiti alle condotte - plurime, abituali, o' reiterate - aventi un ben chiaro spettro semantico, dovendosi, dunque, ritenere che una condotta sia "reiterata" ove sia ripetuta nel tempo con identiche modalita' fenomeniche, che essa sia "abituale" ove si caratterizzi per una certa metodicit , che essa sia "plurima" ove si registrino almeno tre condotte tra loro disomogenee "posto che la valenza di significato del lemma utilizzato (...) si discosta dal concetto di semplice pluralita' dell'azione richiedendo il relativo concetto un quid pluris, costituito da un ulteriore elemento fattuale che si aggiunga alla mera pluralita', la quale richiede anche la sola duplicita' dei comportamenti".

9.1. Ancor piu' di recente, in senso conforme si sono espresse Sez. 2, n. 11591 del 27/1/2020, T., Rv. 278830-01, secondo cui la compatibilita', in astratto, tra la causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto e la circostanza che un reato sia posto in continuazione con altri, richiede di valutare, anche in ragione del suo inserimento in un contesto piu' articolato, se la condotta sia espressione di una situazione episodica, se la lesione all'interesse tutelato dalla norma sia comunque minimale e, in definitiva, se il fatto nella sua complessita' sia meritevole di un apprezzamento in termini di speciale tenuita', e Sez. 5, n. 30434 del 13/03/2020, Innocenti, Rv. 279748-01 secondo cui "La causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto, di cui all'[articolo 131-bis c.p.](#), puo' essere dichiarata anche in presenza di piu' reati legati dal vincolo della continuazione purch  non espressivi di una tendenza o inclinazione al crimine. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di appello che aveva omesso di valutare la causa di non punibilita' in relazione alla continuazione tra piu' reati di furto commessi nel medesimo contesto di tempo e di luogo presso esercizi commerciali diversi)", in linea con quanto, in epoca di poco precedente, era stato gia' affermato da Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandine, Rv. 278347-01, secondo cui "In tema di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente. (Fattispecie, in cui, in un procedimento per il reato di evasione, la Corte di appello aveva escluso la causa di non punibilita' ex [articolo 131-bis c.p.](#), avendo valutato l'esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti)".

9.2. Tra le pronunce in linea con tale ultimo orientamento, secondo il quale la presenza del vincolo della continuazione tra diversi reati non postula ex se l'inapplicabilita' della causa di non punibilita' di cui all'[articolo 131-bis c.p.](#), merita di essere segnalata Sez. 4, n. 47772 del 25/9/2018, Bommartini, Rv. 274430-01 secondo cui "Ai fini della configurabilita' della causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto non osta la presenza di piu' reati legati dal vincolo della continuazione, qualora questi riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la causa di non punibilita' in relazione ad ipotesi di continuazione tra reati commessi in tempi diversi)". La Quarta sezione, riprendendo il ragionamento gia' sviluppato nella pronuncia "Corradini", sottolinea che, sebbene la presenza del vincolo della continuazione tra diversi reati non postuli un'incompatibilita' tra la causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto e la continuazione tra i reati qualora questa sia sincronica, ossia nel caso di delitti commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, considerazioni diverse possono valere in ipotesi di continuazione diacronica, ossia quando la continuazione sia ravvisata tra reati commessi, seppure in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in momenti spazio-temporali diversi, non contemporanei, poich , in questo caso, la volizione criminosa diventa dimostrativa di pervicacia criminale.

9.3. Negli stessi termini si e' espressa, da ultimo, Sez. 3, n. 35630 del 13/07/2021, Nenci, non mass., che pur ravvisando, in astratto, la compatibilita' tra il reato continuato ed il riconoscimento della particolare tenuita' del fatto, tuttavia ritiene necessaria la valutazione di elementi dai quali escludere in termini concreti il connotato della "abituilita'" della condotta. Nella specie, il Collegio, che ha annullato la pronuncia del giudice di merito - che aveva dichiarato la causa di esclusione della punibilita' ai sensi dell'[articolo 131-bis c.p.](#) nei confronti di una dipendente comunale, imputata del delitto di cui al [Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 55-quinquies](#) (Testo unico sul pubblico impiego), la quale, in almeno una dozzina di occasioni, aveva attestato falsamente la sua presenza in ufficio, dal quale si allontanava per motivi personali, talora timbrando come servizio esterno e talora non timbrando affatto -, poiche' le condotte, pur reiterate con identiche modalita' fenomeniche, si erano ripetute per svariati mesi, cosi' disvelando una volizione criminosa tutt'altro che unitaria e circoscritta.

In tale decisione, che si e' posta sul solco arato da Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv. 265448-01 e da Sez. 5, n. 32626 del 26/03/2018, P., Rv. 274491-01, la Terza sezione ha precisato, in motivazione, che l'adesione alla diversa opzione interpretativa, che esclude in radice l'applicabilita' del beneficio all'ipotesi di reato continuato, appare distonica rispetto alla stessa sistematica sanzionatoria di cui costituiscono espressione le disposizioni di cui all'[articolo 81 c.p.](#), giacche' va a pregiudicare l'imputato che, pur beneficiando del regime di favore previsto dall'[articolo 81 c.p.](#), non potrebbe accedere alla suddetta causa di non punibilita', cosi' dando vita ad un'ingiustificabile disparita' di trattamento con la figura del concorso formale tra reati, prevista sempre nell'alt: 81, al comma 1, nel qual caso, nonostante la pluralita' di illeciti commessi unificati quoad poenam, parrebbe potersi consentire l'eventuale applicabilita' delle disposizioni di cui all'[articolo 131-bis c.p.](#) in quanto il concorso formale e' caratterizzato da una unicita' di azione od omissione che rende impossibile collocarlo tra le ipotesi di "condotte plurime, abituali e reiterate" menzionate dall'[articolo 131-bis c.p., comma 3](#). Tanto anche in ragione del fatto che il Legislatore, per molti versi considera le due figure in modo identico al fine di mitigare il cumulo materiale delle pene "trattandosi di piu' reati espressione di una spinta unitaria a delinquere, ritenuta di minor allarme rispetto ad una reiterazione delittuosa che trovi rinnovate e autonome causali nell'agente" (Sez. 2, n. 9495/2018, Grasso, cit.), obiettivo, questo, che verrebbe sostanzialmente frustato nel caso in cui si escludesse automaticamente la possibilita' di declaratoria della causa di non punibilita' (Sez. 2, n. 41011/2018, Ba Elhadji, cit.).

10. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite sulla seguente questione:

"Se, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilita' di cui all'[articolo 131-bis c.p.](#), sia di per se' ostativa la continuazione tra i reati".

La soluzione di tale questione include, eventualmente, anche quella subordinata concernente le condizioni alle quali possa ritenersi operante la particolare tenuita' del fatto in presenza del reato continuato - nel caso in cui non si reputi in se' ostativo tale reato all'applicazione della causa di non punibilita' ex [articolo 131-bis c.p.](#) - cio' in relazione agli ulteriori diversi indirizzi riportati sub 9) e ss..

All'uopo appare opportuno sottolineare che all'imputato sono stati contestati piu' episodi di violenza privata, posti in essere nel periodo 19 marzo - 19 aprile 2016, volti; tutti, a limitare il gestore dell'area di servizio nel regolare esercizio della sua attivita' lavorativa.

11. Non appare superfluo evidenziare, altresì, che la rimessione del presente ricorso alle Sezioni Unite scaturisce dalla preliminare valutazione della genericita' e comunque manifesta infondatezza

del secondo motivo di ricorso, la cui analisi in ordine logico precede quella del primo motivo. Nella sentenza impugnata, infatti, sono puntualmente spiegate le ragioni per le quali la vicenda ascritta a (OMISSIS) e' stata inquadrata nel delitto di cui all'[articolo 81 c.p., comma 2, e articolo 610 c.p.](#) atteso che dalle risultanze dibattimentali, e' emerso non solo che, dalle prime ore del mattino e sino alla sera, l'imputato di frequente soleva parcheggiare i veicoli in posizione tale da impedire o, comunque, rendere difficoltoso il transito dei mezzi nell'area del distributore di carburante gestito dal fratello, ma anche che, ripetutamente invitato, espressamente rifiutava di spostare i mezzi o di sistemarli in modo da non creare intralcio, auspicando la prossima chiusura dell'attivit .

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Sommario